



COMUNE DI CASSANO D'ADDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dell'11 febbraio 2016

Indice

Titolo 1 - Principi generali

Titolo 2 - Obblighi, prescrizioni, divieti

Titolo 3 - Cani

Titolo 4 - Gatti

Titolo 5 - Equidi

Titolo 6 - Avifauna

Titolo 7 - Specie acquatiche

Titolo 8 - Piccola fauna d'affezione

Titolo 9 - Animali esotici

Titolo 10 - Anfibi e rettili

Titolo 11 - Insetti

Titolo 12 – Sanzioni e vigilanza sul regolamento

Allegato I – Glossario

Allegato II - Tabelle

Il Comune di Cassano d'Adda,

TITOLO 1 - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

Il presente atto riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

Ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Articolo 2 - Profili istituzionali

Il Comune di Cassano d'Adda,

1. richiamando la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Animale, proclamata presso l'UNESCO il 15 ottobre 1978, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la tutela, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
2. quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
3. al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Articolo 3 - Valori etici e culturali

Il Comune di Cassano d'Adda,

1. riconosce che "il sentimento per gli animali", esercitato attraverso le attività di cura e accudimento degli stessi, costituisce un valore e un interesse che trae origine dalla libertà e dai diritti inviolabili, anche se inespresi, di ogni cittadino, singolo associato, sanciti all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 4 - Principi

1. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni forma di discriminazione nei confronti di animali domestici ed ogni

comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare. Riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione d'iniziative per il benessere degli animali,

2. si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia;
3. contrasta ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata nei confronti degli animali;
4. persegue l'obiettivo di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali riconoscendo loro il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, disciplina la tutela di tutti gli animali, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
5. promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali.

Articolo 5 - Competenze del Comune

Il Comune di Cassano d'Adda esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

1. esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
2. istituisce **entro 90 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio della delibera Consiliare che approva il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI;**
3. l' Ufficio per i Diritti degli animali nell'ambito dell' Assessorato all' Ecologia e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela e protezione degli animali, vigilanza sull'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
4. provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
5. supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Articolo 6 - Collaborazioni istituzionali

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'Asl, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari, gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale- città e favorire l'adozione e l'affidamento di animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione. Organizza campagne d'informazione e corsi specifici che saranno realizzate anche con il concorso dell'Asl locale, delle Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, il Servizio veterinario dell'Asl e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

I temi saranno particolarmente riferiti a favorire l'adozione di animali, alla prevenzione del randagismo, al controllo della riproduzione degli animali d'affezione, alla conoscenza e rispetto della fauna autoctona, alla formazione e aggiornamento per curatori di colonie feline, alla responsabilità dei detentori di animali, ecc.

Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 7 - Ambito d'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Cassano d'Adda, ma non si applicano:

1. alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario e contrasto alle specie alloctone invasive;
2. alle specie selettive di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
3. alle specie da reddito allevate da attività economica per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

TITOLO 2 - Obblighi, prescrizioni e divieti

Articolo 8 - Obblighi dei detentori d'animali

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
8. obbligo di denunciare la nascita delle cucciolate.

Articolo 9 - Divieti generali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. **è vietato lasciare i cani rinchiusi da soli per più di dodici ore nell'abitazione** tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4. allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale

- aggressività o potenziale pericolosità;
6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
 7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
 8. lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
 9. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
 10. trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cestì o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
 11. stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;
 12. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
 13. l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
 14. l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal Medico Veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
 15. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
 16. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
 17. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;

18. addestrare animali per combattimenti;
19. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;
20. somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
21. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un Medico Veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
22. in una civile abitazione, di superficie fino a 100 mq, la detenzione di un numero superiore a tre cani e a cinque gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Per ogni esemplare in più, la superficie minima disponibile dovrà essere aumentata di 20 mq;
23. **usare animali come premio per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.**
24. tenere crostacei vivi nel ghiaccio;
25. l'accattonaggio con animali;
26. *Dare in affido animali a chi ha subito condanne per maltrattamenti o uccisione degli stessi.*
27. riguardo ai volatili, di:
 - 27.1. strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - 27.2. amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - 27.3. mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale;
28. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
29. l'allevamento di animali per ottenerne pellicce;
30. l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali ai fini di sperimentazione scientifica e vivisezione.

Articolo 10 - Sequestro degli animali

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Articolo 11 - Abbandono di animali

Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 12 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato e proibito spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali; sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali;
2. il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario dell'Asl che si attiveranno per le ricerche analitiche delle cause;
3. Aree soggette ad operazioni di disinfestazione e derattizzazione devono sempre essere opportunamente segnalate e l'accesso dovrà essere impedito o limitato per idoneo periodo di tempo in ragione dei trattamenti operati.

Articolo 13 - Tutela della fauna minore

Attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. Il Comune di Cassano d'Adda tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. a tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio;
3. a tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata. Dovrà essere disposta la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrature degli edifici comunali, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli. Ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Ove possibile, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di restauro conservativo. Per gli edifici di sua pertinenza, il Comune si adopererà per salvaguardare le colonie di Rondoni, Balestrucci e Chiroterri, se presenti, anche mediante l'installazione di apposite cassette nido. A tal fine si potrà avvalere del parere delle Associazioni Protezioniste e/o di un Medico Veterinario competente per materia;
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti

normativi in vigore;

5. E' fatto obbligo di soccorso per animali in difficoltà o feriti.

Articolo 14 - Esibizione in postazioni itineranti

È vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita. Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

Articolo 15 - Smarrimento-rinvenimento di animali

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà il Servizio veterinario dell'Asl competente per la cattura.

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale.

Articolo 16 - Pet Therapy

Il Comune di Cassano d'Adda incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Articolo 17 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi

1. È vietato su tutto il territorio comunale qualunque spettacolo o intrattenimento che comporti l'utilizzo di animali.
2. Manifestazioni espositive di animali sono permesse esclusivamente con finalità educative, non di lucro o divertimento, e previo patrocinio del Comune
3. nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Articolo 18 - Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali

Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie “non convenzionali”, è subordinato alle autorizzazioni di legge.

Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’animale acquistato, consegnando una dettagliate schede di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all’acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto;

Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:

1. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
2. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l’oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
3. è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell’attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
4. l’esposizione degli animali non deve avvenire all’esterno degli esercizi commerciali fissi;
5. è vietata l’esposizione di animali nelle vetrine;
6. gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata;
7. è vietata la vendita di animali a soggetti minorenni.
8. **le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso, dovranno indicare l’orario di esposizione degli animali posti in vendita che non potrà superare le 5 (cinque) ore totali; nel caso che l’attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui all’Art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.**

Articolo 19 – Macellazione e soppressione degli animali

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

La soppressione è permessa solo se gli animali sono gravemente malati e non curabili e solo ad opera di veterinari che utilizzeranno mezzi eutanasici.

Articolo 20 - Inumazione di animali

1. È consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di Medico Veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche;
2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti ed altri animali;
 - 2.1. i cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art.824 del c.c.;
 - 2.2. i siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito del P.G.T. vigente, previo parere della Asl per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica.

TITOLO 3 - Cani

Articolo 21 - Anagrafe canina

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso che ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma precedente.

Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla polizia locale del Comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL, o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASL o al Comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.

È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.

Articolo 22 - Attività motoria

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento.

I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.

Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Articolo 23 - Detenzione dei cani

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

1. la superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Asl, nel rispetto del benessere degli animali;
2. La recinzione deve:
 - 2.1 avere visibilità esterna su almeno un lato;

- 2.2 essere integra e in buono stato di conservazione;
- 2.3 garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.

È vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusioni della toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 24 - Custodia di cani in luoghi privati

Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 25 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti **indicate dall'ufficio per i diritti degli animali (REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari).**
2. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, **presentata idonea documentazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale**, predispongano adeguata vetrofanìa, posta all'ingresso dell'esercizio commerciale.
4. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Articolo 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione

delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 27 - Raccolta deiezioni

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 28 - Centri di addestramento-educazione cani

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve possedere idoneo titolo di studio e presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere degli organi competenti.

All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO 4 - Gatti

Articolo 29 - Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;
2. il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;
3. per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - 3.1. gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono, previo stipulazione di un apposito accordo di collaborazione richiedere al Comune, d'intesa con l'ASL, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - 3.2. spetta al Servizio veterinario dell'Asl l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
 - 3.3. le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Asl e delle Associazioni Protezionistiche;
4. l'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

Articolo 30 – Custodia dei gatti in casa

1. E' fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini, e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/ o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO 5 - Equidi

Articolo 31 - Equidi

È fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.

Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.

Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.

La tabella allegata indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione degli equidi in box. A seguito di motivata richiesta, la detenzione non conforme ai parametri tabellari potrà essere derogata dal Comune, su parere del Servizio Vetrinario dell'Asl nel rispetto del benessere degli animali.

Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata.

Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso. L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone e nelle aree appositamente individuate dal P.G.T.. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Asl .

TITOLO 6 - Avifauna

Articolo 32 - Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di conspecifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande, usualmente detenute per affezione.

Articolo 33 - Disciplina per i colombi di città

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

È fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

È consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini che possiedano un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi. Le mangiatoie dovranno essere poste ad almeno 1,50 mt. da terra.

Articolo 34 - Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

1. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli volatili da cortile o di gruppi di volatili composti al massimo da 15 esemplari, limitati all'uso familiare, il cui ricovero deve distare almeno di 10 metri dalle abitazioni vicine, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli stessi animali.
2. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio. Le dimensioni minime del ricovero devono essere di 1,5 mq per volatile adulto e comunque idoneo per le specie allevate. L'area esclusiva dovrà essere delimitata da una recinzione metallica con altezza minima di 1,5 mt.

TITOLO 7 - Specie acquatiche

Articolo 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

È vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.

Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, indicativamente il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 2 litri per ogni cm di pesce ospitato, misurato in lunghezza.

Articolo 36 - Tartarughe acquatiche

1. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche in tutti i corsi, canali, rogge e specchi d'acqua in genere del territorio comunale. Tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, costituendo un danno rilevante anche dal punto di vista economico.
2. E' obbligatorio che il terracquario sia dotato di adeguato impianto di filtrazione e di riscaldamento dell'acqua, e sia fornito di una zona asciutta sufficiente per gli animali ospitati.

TITOLO 8 - Piccola fauna: tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi

Articolo 37 - Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi

Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degu, cincillà scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale. Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia

Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.

La tabella allegata indica le dimensioni delle gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

L'allevamento di conigli, per uso familiare, in ambito urbano è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'art. 34 comma 1 del presente regolamento.

TITOLO 9 - Animali esotici: detenzione animali esotici

Articolo 38 - Detenzione degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono tutte quelle specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:
 - a) devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
 - b) devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
 - c) sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc).
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 19 Dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
4. All'atto di acquisto viene rilasciata al proprietario o detentore copia del documento autorizzativo relativo all'ingresso nel nostro paese della specie esotica.

TITOLO 10 - Anfibi e rettili

Articolo 39 - Detenzione di anfibi e rettili

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale, prescritti nell'art. 8 , le tabelle allegate indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acquaterrari.

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

1. le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori.

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

1. acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;
2. terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

TITOLO 11 – Insetti

Articolo 40 – Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono soggetti di particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolarmente necessità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un'insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

TITOLO 12 – Sanzioni e vigilanza sul regolamento

Articolo 41 - Sanzioni

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- a. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 27, 36, 38, 39, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00;
- b. per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 240,00.

Articolo 42 – Utilizzo degli introiti della sanzioni

1. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, ad attività inerenti la tutela degli animali.
2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo spetta agli organi di vigilanza indicati nel successivo art. 43.

Articolo 43 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti agli Organi di Polizia, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in generale tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e gli enti ed organi preposti al controllo.

Articolo 44 – Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali normative regionali e nazionali prossime e vigenti, in tema di tutela e benessere degli animali e, altresì, allo scopo di apportare eventuali migliorie allo stesso.

Articolo 45 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO I - GLOSSARIO

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

Definizione generica di animale: qualsiasi animale, vertebrato od invertebrato, tenuto in qualsiasi modo e detenuto a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Definizione specifica di animale:

- **d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- **esotico:** s'intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
- **selvatico:** tutte le specie di mammiferi, di uccelli, della fauna ittica, di rettili, di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Definizione generica di allevamento: detenzione, anche transitoria, in qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, di animali.

Benessere animale: realizzazione di buone condizioni fisiche e mentali per gli animali, stimabili attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive, seguendo ad esempio il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; è il medico veterinario l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato.

Biocentrico: riguardante la concezione secondo cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo.

In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL;

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: lotta alla popolazione murina (topi e i mammiferi che appartengono alla famiglia). I prodotti derattizzanti e le tecniche di applicazione utilizzate devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. La lotta prioritaria è quella antilarvale con

interventi in tutti i focolai accertati e ordinari siti di sviluppo (es. tombini); la lotta adulticida avviene con trattamenti del verde. I prodotti utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali ed adattativi degli animali.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.

Macellazione: uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

Pet Therapy: attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Stordimento qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;

Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della gestione e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

ALLEGATO II - TABELLE

TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti

Peso del cane (Kg)	Superficie minima (m ²)
Fino a 20	8,0
Oltre 20	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- 4 m² per cani fino a 20 Kg di peso
- 6 m² per cani oltre 20 kg di peso

TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box

Superficie minima box	Altezza minima del box
2 x (Altezza dell'animale al garrese) ²	1,5 x (Altezza dell'animale al garrese)

**TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza appross. (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
10	Passeriformi e sotici, Canarini	15-20	1 - 2	30	30%	75x45 cm o 3.500 cm ²
20	Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	30-35	1 - 2	40	30%	90x150 cm o 13.500 cm ²
25	Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1 - 2	40	30%	175x105 cm o 18.500 cm ²
30	Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus)	40-70	1 - 2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cm ²

40	Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii, Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus	60-90	1 - 2	50	30%	300x180 cm ^o 54.000 cm ²
----	---	-------	-------	----	-----	---

Uccelli: specie di taglia grande

Lunghezza appross. (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
50	Cacatua (galierita, ophthalmica, moluccensis, alba),	70-100	1	75	60%	350x210 cm ^o 73.000 cm ²
da 50 a 100	Anodorhynchus hyacinthinus, ambigua, m acao, chloroptera)	90-160	1	120	60%	450x270 cm ^o 120.000 cm ²

TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Specie	Numero esemplari detenuti	Superficie base della gabbia (cm ²)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ² /capo)	Altezza minima gabbia (cm)
Topo domestico	1 - 2	300	80	-
Cavia o Porcellino d'India	1 - 2	3200 (circa 80 x 40 cm)	-	-
Gerbillo	1 - 2	1500 (30 x 50)	-	-
Scoiattolo striato	1 - 2	4.000	-	80
Furetto	1 - 2	4.000	-	60
Petauro dello zucchero	1 - 2	4.000	-	140
Cincillà	1 - 2	4.000	-	60

TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Profondità acqua	Lunghezza acquaterrario
(Lunghezza carapace) x 2	(Lunghezza carapace) x 3

TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Dimensioni esemplare detenuto	Dimensioni terrario (cm)
Neonato o molto piccolo	25 x 25 x 25
Piccola taglia (fino a 400 g)	60 x 30 x 30
Grande taglia (maggiore di 400 g)	120 x 120 x 60

I serpenti arboricoli necessitano di terrario abbastanza alto da contenere i rami

TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Larghezza terrario	Profondità terrario	Altezza terrario
(lunghezza esemplare) x 1,5	(Lunghezza esemplare) x 0,6	Lunghezza esemplare